

**OMESSE RITENUTE****La delega non salva
il datore di lavoro**

Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai dipendenti, il datore non può sottrarsi alla responsabilità penale adducendo di aver delegato un terzo soggetto (nel caso un consigliere) ai rapporti con gli istituti previdenziali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 31421 dell'11 luglio 2018, respingendo il ricorso di un imprenditore (condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, e 400 euro di multa per concorso in diverse violazioni

dell'articolo 2 legge 638/1983). I giudici di legittimità chiariscono che per riconoscerne la validità, la delega deve contenere in modo chiaro l'incarico di pagare le ritenute. Anche in questa ipotesi tuttavia, precisa la decisione, non viene comunque meno l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Il ricorrente ha sostenuto che la delega conferita già «possedesse tutti requisiti di formali per essere considerata valida». Per la Cassazione, invece, l'idoneità della delega a determinare

l'esonero di responsabilità era stata già escluso dalla Corte territoriale secondo cui dal contenuto «non si evinceva che il consigliere fosse incaricato di provvedere in particolare al pagamento dei contributi previdenziali». In maniera «non irrazionale», dunque, prosegue la Corte, «l'assenza di un incarico specifico è stata ritenuta ostativa all'esclusione della colpevolezza (...)».



Peso:5%